

AC Tax Pills

28 gennaio 2021



AC

DAC 6 - COMUNICAZIONE DEI MECCANISMI TRANSFRONTALIERI

Si avvicina l'appuntamento con la prima comunicazione all'Agenzia delle Entrate sui meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva che interessino più giurisdizioni (i cosiddetti "meccanismi transfrontalieri") relativi al secondo semestre 2020.

Il recepimento della direttiva n. 2018/822/UE (DAC 6) in Italia è avvenuto con il D.Lgs. n. 100 del 30 luglio 2020, le disposizioni attuative sono contenute nel D.M. 17 novembre 2020, mentre le modalità e i termini della comunicazione sono stati stabiliti dall'Agenzia delle Entrate nel provvedimento 364425 del 26 novembre 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre reso disponibile, in pubblica consultazione fino al 15 gennaio 2021, la bozza della circolare che fornisce chiarimenti in merito a tale nuovo adempimento.

Ambito oggettivo

Oggetto dell'obbligo di comunicazione sono i meccanismi transfrontalieri connotati da elementi di pericolosità fiscale o potenzialmente idonei ad alternare il meccanismo di funzionamento del CRS ovvero le procedure di riconoscimento del titolare effettivo.

La concreta individuazione dei meccanismi transfrontalieri, tra i quali sembra poter ricomprendere anche la disciplina dei prezzi di trasferimento (*transfer pricing*), oggetto di comunicazione si basa essenzialmente sui seguenti aspetti:

- ✓ la transnazionalità del meccanismo - transnazionalità;
- ✓ la sussistenza di almeno uno degli elementi distintivi (*hallmarks*), classificati in cinque categorie - elementi distintivi;
- ✓ la presenza di una riduzione (potenziale) dell'imposta dovuta in un Paese dell'Unione Europea o in uno Stato terzo con il quale è in vigore uno specifico accordo per lo scambio di informazioni relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica - riduzione di imposta;
- ✓ la presenza di un "vantaggio fiscale principale" realizzato da uno o più contribuenti in Italia - vantaggio principale.

In ogni caso, secondo l'Agenzia non assumono rilevanza, a condizione che tali attività risultino effettuate in un momento temporalmente successivo a quello in cui lo schema è stato completamente attuato:

- ✓ l'attività d'interpretazione delle norme fiscali;
- ✓ la ricognizione del meccanismo in occasione della revisione contabile;
- ✓ l'invio di dichiarazioni fiscali;
- ✓ l'assistenza durante le verifiche fiscali;
- ✓ l'assistenza nel contenzioso fiscale.

Ambito soggettivo

I destinatari dell'obbligo di comunicazione sono i partecipanti, ossia l'intermediario e il contribuente.

In base all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo, invece, il contribuente è qualunque soggetto che attua o a favore del quale viene messo a disposizione, ai fini dell'attuazione, un meccanismo transfrontaliero. Esso è tenuto all'obbligo di comunicazione qualora sia fiscalmente residente in Italia o abbia in Italia una stabile organizzazione che benefici

del meccanismo transfrontaliero o comunque percepisca redditi o generi utili prodotti in Italia o svolga la propria attività in Italia.

In base all'art. 2, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 100/2020, l'intermediario è:

- ✓ il "promotore" (promoter), cioè colui che è responsabile della elaborazione, commercializzazione, organizzazione o messa a disposizione ai fini dell'attuazione di un meccanismo transfrontaliero da comunicare, o ne gestisce in autonomia l'intera attuazione;
- ✓ il "fornitore di servizi" (service provider), cioè colui che direttamente o attraverso altri soggetti, svolge una attività di assistenza o consulenza riguardo alla elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell'attuazione o gestione dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero.

Il "fornitore di servizi" svolge attività di assistenza e consulenza che si sostanziano in attività di supporto al promotore, su cui l'obbligo di comunicazione scatta solamente in presenza di uno standard di conoscenza definito (ovvero sul fatto che il fornitore di servizi, tenuto conto delle informazioni disponibili e delle competenze necessarie per svolgere tale attività sappia o abbia un motivo ragionevole per concludere che il medesimo meccanismo sia rilevante).

Sono inclusi nella categoria degli intermediari:

- ✓ le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione delle informazioni rilevanti ai fini della normativa sullo scambio automatico di informazioni in base alla direttiva 2014/107/UE e al Common Reporting Standard - CRS, di cui all'art. 1, comma 1, lettera n) del decreto CRS (banche, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR), imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), società fiduciarie, trust, stabili organizzazioni di istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione);
- ✓ i professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio, individuati dall'art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 231/2007, fra cui: dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati.

Obblighi di comunicazione

Sono tenuti all'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle Entrate gli intermediari e il contribuente,

Il contribuente assume l'obbligo di comunicazione quando, alternativamente:

- ✓ l'intermediario è esonerato dall'obbligo di comunicazione;
- ✓ assenza dell'intermediario;
- ✓ qualora l'intermediario non abbia fornito allo stesso la documentazione attestante che le medesime informazioni sono già state oggetto di comunicazione.

La comunicazione dovrà contenere:

- ✓ le informazioni che consentono di identificare i soggetti interessati, ossia gli intermediari ed i contribuenti coinvolti;
- ✓ gli elementi specifici quali il nome, la data e il luogo di nascita ovvero la denominazione sociale o ragione sociale,

l'indirizzo, la residenza ai fini fiscali, il numero di identificazione fiscale (NIF);

- ✓ l'identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati nonché delle eventuali altre giurisdizioni potenzialmente interessate dal meccanismo transfrontaliero, l'identificazione di qualunque altro soggetto potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero nonché delle giurisdizioni a cui tale soggetto è riconducibile;
- ✓ gli elementi distintivi presenti nel meccanismo transfrontaliero che lo rendono oggetto di comunicazione, una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione redatta in lingua italiana e corredata da una breve relazione in lingua inglese, nonché le disposizioni nazionali che stabiliscono l'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero;
- ✓ la data di avvio dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero, corrispondente al momento in cui il contribuente compie il primo atto avente effetti giuridici o la prima transazione finanziaria ai fini dell'attuazione del meccanismo;
- ✓ il valore del meccanismo transfrontaliero rappresenta una ulteriore informazione richiesta obbligatoriamente.

L'Agenzia delle entrate al momento della comunicazione rilascia un numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero da utilizzare in ogni eventuale successiva comunicazione relativa al medesimo meccanismo e nella relazione periodica. I contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero, inoltre, sono tenuti ad indicare il numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d'imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato.

I termini di presentazione

Gli intermediari sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate le informazioni entro 30 giorni a decorrere:

- ✓ dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione è messo a disposizione ai fini dell'attuazione o a quello in cui è stata avviata l'attuazione (per i "promotori");
- ✓ dal giorno seguente a quello in cui gli stessi hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione (per i "fornitori di servizi").

In via residuale in virtù dell'esonerazione dell'intermediario, con riferimento al contribuente, si dispone la trasmissione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui lo stesso contribuente è stato informato dall'intermediario esonerato circa la sussistenza dell'obbligo di comunicazione a suo carico.

In caso di meccanismi "commerciabili", gli intermediari oltre a comunicare le informazioni rilevanti secondo i termini previsti per il "meccanismo su misura" devono, in aggiunta, presentare all'Agenzia delle entrate, ogni tre mesi, una relazione periodica con cui aggiornano le informazioni, diventate disponibili dopo la comunicazione dopo la presentazione dell'ultima relazione.

La prima relazione periodica deve essere presentata dagli intermediari all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2021.

Il provvedimento stabilisce che la comunicazione sui meccanismi transfrontalieri relativi al periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 vada effettuata entro 30 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Per i meccanismi transfrontalieri riportabili la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020, viene previsto un obbligo di comunicazione una tantum attraverso una "trasmissione cumulativa" che deve essere effettuata entro il 28 febbraio 2021.

Sanzioni

Si prevedono due distinte ipotesi sanzionatorie:

- ✓ omessa comunicazione delle informazioni, a cui si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 (da 2.000 a 21.000 euro) aumentata della metà;
- ✓ incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni, a cui si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, ridotta della metà.

Sono tuttavia ancora molti i dubbi degli operatori, per tale motivo si auspica un intervento chiarificatore da parte dell'amministrazione finanziaria.

In ogni caso, poiché la circolare è ancora in bozza nonostante i primi adempimenti siano previsti per il 1° febbraio, dovrebbero essere ritenute valide le comunicazioni inviate entro il 31 marzo 2021, anche qualora il termine ordinario scada prima, senza prevedere l'applicazione delle sanzioni.

TP: ONERI DOCUMENTALI NOVITA' 2020

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (prot. 2020/360494) pubblicato in data 23 novembre 2020, aggiorna le disposizioni italiane relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento, allineandole alle linee guida OCSE e sostituendo quelle del provvedimento del 2010 (prot. 2010/137654), a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 23 novembre 2020.

I contribuenti saranno pertanto tenuti ad applicare le nuove linee guida per la documentazione relativa all'anno 2020 da predisporre nel corso del 2021 (entro il 30 novembre 2021 per i soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare).

Di seguito una sintesi delle novità più rilevanti:

- ✓ Tutte le entità residenti o stabilite in Italia appartenenti a gruppi multinazionali che intrattengano transazioni inter-company con entità estere del gruppo, sono tenute a predisporre la documentazione in materia di prezzi di trasferimento (compreso le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti e le stabili organizzazioni all'estero di società residenti nel territorio dello Stato).
- ✓ Viene eliminata la distinzione per categorie di imprese (holding, sub-holding, controllata) e la documentazione idonea al fine di poter beneficiare della cd. *penalty protection* è costituita da entrambi i seguenti documenti: Masterfile e Documentazione Nazionale.
- ✓ Nel caso di utilizzo dell'approccio semplificato sui servizi a basso valore aggiunto (come previsto anche dall'articolo 7 del decreto ministeriale del 14 maggio 2018) è necessario predisporre specifica documentazione come di seguito:

- descrivere nel dettaglio i servizi, le ragioni della fornitura e i contratti sottostanti, i beneficiari e i relativi benefici ottenuti o attesi, oltre ai criteri di allocazione usati;
- illustrare e documentare la base costi e i calcoli a supporto dell'applicazione dei criteri di ripartizione.
- ✓ Rimane invariata la possibilità per le "piccole e medie imprese" (che realizzano un volume d'affari o ricavi non superiore a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta di riferimento. Non rientrano però più tra le piccole e medie imprese i soggetti che direttamente o indirettamente controllano o sono controllati da un soggetto non qualificabile come piccola e media impresa) di non aggiornare i dati inclusi nei paragrafi relativi alle operazioni infragruppo della Documentazione Nazionale, per i due periodi d'imposta successivi a quello a cui si riferisce la documentazione, posto che l'analisi di comparabilità si basi su informazioni reperite da fonti pubblicamente disponibili e che in detti periodi d'imposta non siano intervenuti cambiamenti significativi in termini di analisi delle caratteristiche economicamente rilevanti e analisi funzionale.
- ✓ È prevista la facoltà di presentare i documenti per una sola parte delle operazioni infragruppo poste in essere. In tal caso, l'eventuale disapplicazione delle sanzioni amministrative si applica con esclusivo riferimento alle transazioni descritte e a tal fine considerate idonee.
- ✓ I documenti devono essere dotati di data certa. Sia il Masterfile che la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- ✓ È ammessa la modifica o integrazione della documentazione solamente nel caso di presentazione di dichiarazione integrativa "a sfavore" per errori od omissioni concernenti i prezzi di trasferimento infragruppo, dandone comunicazione nella stessa dichiarazione integrativa.
- ✓ Il termine di consegna della documentazione, in caso di apposita richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria, è esteso da 10 giorni a 20 giorni.
- ✓ La struttura e il contenuto di Masterfile e Documentazione Nazionale vengono modificati e allineati a quanto previsto delle linee guida OCSE.
 - Il Masterfile può essere redatto in lingua inglese, e deve riportare maggiori dettagli sulle attività svolte dal gruppo (principali fattori di generazione dei profitti, descrizione della catena produttiva e/o distributiva dei primi cinque prodotti o servizi in termini di fatturato o di quelli che realizzano oltre il 5% del fatturato complessivo del gruppo) e su alcune categorie di transazioni (servizi infragruppo, beni immateriali, transazioni finanziarie).
 - La Documentazione Nazionale dovrà contenere un'analisi di comparabilità maggiormente dettagliata, eventuali rettifiche di comparabilità applicate alla *tested party* e/o ai soggetti comparabili, e delle assunzioni rilevanti adottate nell'applicazione del metodo di transfer pricing scelto. Sarà inoltre necessario allegare:
 - il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione di revisione;
 - i prospetti di riconciliazione tra i dati finanziari utilizzati ai fini dell'applicazione del metodo di transfer pricing e i dati di bilanci;
 - copia di tutti gli accordi infragruppo riferiti alle transazioni descritte, copia degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento unilaterali e bilaterali/multilaterali esistenti e dei ruling preventivi transfrontalieri di cui l'impresa nazionale non è parte, ma che risultino comunque collegati alle operazioni infragruppo oggetto di documentazione.

IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (ISD)

Con il provvedimento n. 22879 del 25 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello DST, per la dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali (*digital services tax*), istituita dall'art. 1, commi da 35 a 50 della L. 145/2018, come modificato dall'art. 1, comma 678 della L. 160/2019, da utilizzare per comunicare all'Agenzia i dati relativi all'imposta sui servizi digitali dovuta e versata per il 2020. Con la stessa dichiarazione è inoltre possibile chiedere il rimborso, nel caso l'imposta sia stata pagata in eccesso, oppure riportare l'eventuale credito all'anno successivo.

L'imposta è pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da imprese di rilevanti dimensioni. In particolare, l'imposta è dovuta da imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati in Italia. Il versamento dell'imposta avviene a partire dal 2021 in relazione ai servizi digitali prestati nel 2020.

In caso di designazione, la società del gruppo designata assolve al predetto obbligo per ciascuna società designante.

La Digital services tax si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura, nel corso dell'anno solare, dei seguenti servizi digitali:

- ✓ veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- ✓ messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- ✓ trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Il modello deve essere presentato in via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno. Per la prima annualità, tale termine è fissato al 30 aprile 2021.

Il modello va presentato in via telematica direttamente dai soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al DPR 322/98, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del predetto decreto.

Gli utenti del servizio telematico trasmettono i dati contenuti nel modello secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato A al provvedimento. La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando anche il software denominato "Modello DST", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia sul proprio sito.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di rilasciare al soggetto interessato un esemplare del modello trasmesso, nonché copia della comunicazione dell'Agenzia che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, è conservato a cura di quest'ultimo.

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI CIVILISTICI NEL BILANCIO 2020

La legge di conversione del DL 104/2020 ha introdotto la possibilità di sospendere gli ammortamenti dell'anno nei bilanci 2020 (bilanci in corso al 15 agosto 2020), di fatto derogando all'art. 2426, comma 1 n. 2) del codice civile.

L'agevolazione è destinata a tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, lasciando una certa libertà nella definizione della quota degli ammortamenti da sospendere. Possono infatti essere sospesi gli ammortamenti materiali ed immateriali strumentali, da imputare a costo nei bilanci del 2020, fino al 100%.

Di seguito per punti il meccanismo di funzionamento della norma agevolativa:

- vengono differite al 2021 le quote di ammortamento sospese nel 2020; con lo stesso criterio sono differite le quote successive, allungando di fatto di un anno il piano di ammortamento;
- viene destinato il corrispondente ammontare degli ammortamenti sospesi a una riserva indisponibile di utili. Nel caso in cui l'utile dell'esercizio dovesse risultare inferiore alla quota di ammortamento differita, è necessario integrare la riserva tramite l'utilizzo di riserve di utili ovvero di altre riserve patrimoniali disponibili. Eventuali ulteriori carenze dovranno essere colmate attraverso una specifica destinazione degli utili degli esercizi successivi;
- gli ammortamenti sospesi sono comunque deducibili dal reddito, creando quindi un disallineamento tra valore civile e fiscale degli ammortamenti. In tal senso è necessario iscrivere nel bilancio 2020 imposte differite per la quota di ammortamenti sospesi, riducendo di fatto l'impatto positivo sul risultato d'esercizio.

Per quanto attiene l'informativa la norma prevede che venga data completa *disclosure* in nota integrativa:

- sui motivi della sospensione e sulla logica della scelta della percentuale da sospendere, ad esempio parametrata ai mesi dell'anno in cui gli impianti non sono stati in funzione o l'attività è stata sospesa;
- la quantificazione dell'importo degli ammortamenti non contabilizzati;
- la simulazione dell'impatto economico e patrimoniale nel caso in cui fossero stati normalmente registrati gli ammortamenti;
- in merito alla iscrizione della riserva indisponibile o della quota ancora da destinare ad essa con utili futuri.

IVA 10% ANCHE PER DELIVERY E TAKE AWAY

La Legge di bilancio 2021, risolvendo con una norma d'interpretazione autentica il contrasto interpretativo in materia di applicazione dell'aliquota Iva ridotta, inserisce nella nozione di preparazioni alimentari, cui si applica l'aliquota Iva del 10% ai sensi del numero 80) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72, le cessioni di piatti pronti e pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati per il loro consumo immediato, la consegna a domicilio o l'asporto, equiparando tali cessioni alla somministrazione di alimenti e bevande eseguita all'interno dei locali.

Sul tema, con specifico riferimento al periodo emergenziale, si è registrata un'apertura da parte del MEF, il quale, in risposta a un'interrogazione parlamentare (n. 5-05007 del 18 novembre 2020), ha ammesso l'equiparazione ai fini IVA tra le somministrazioni e le cessioni da asporto o a domicilio, nella misura in cui queste ultime costituiscano modalità integrative dell'attività di somministrazione abitualmente svolta dall'esercente.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, pronunciandosi successivamente su un tema analogo, ha ribadito i principi già noti in merito alla distinzione tra cessioni da asporto e somministrazioni e ha omesso di fare riferimento alla posizione espressa dal Ministero, generando così incertezze tra gli operatori (risposta a interpello n. 581/2020).

L'intervento del legislatore si innesta nel dibattito instauratosi a seguito delle interpretazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria e sembra volto a neutralizzare uno dei risvolti più critici della distinzione tra somministrazione e asporto ai fini IVA, ossia il problema dell'aliquota IVA applicabile ai piatti pronti (da intendersi, ragionevolmente, come piatti precotti o piatti che richiedono un intervento umano non significativo per la fornitura al cliente) e ai pasti preparati per il consumo immediato forniti al di fuori delle somministrazioni.

Il legislatore, dunque, non equipara le operazioni in parola a servizi di somministrazione di alimenti e bevande, ma stabilisce che le stesse, pur continuando a qualificarsi come cessioni di beni, sono soggette ad aliquota ridotta (indipendentemente dalla circostanza che la cessione "sostituisca" o integri l'attività di somministrazione).

La norma dovrebbe avere valenza di interpretazione autentica, per cui l'aliquota IVA ridotta dovrebbe applicarsi retroattivamente.

Peraltro, tale impostazione non sembra in contrasto con la disciplina comunitaria (si veda il combinato disposto dell'art. 98 della direttiva IVA con il n. 1) dell'Allegato III alla medesima direttiva, nonché le conclusioni dell'Avvocato generale relative alla causa C-703/18).

REGISTRI PRECOMPILATI IVA DAL 2021

A partire dal 1° gennaio 2021 l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei registri IVA di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA, utilizzando i dati provenienti dai flussi delle fatture elettroniche, delle comunicazioni transfrontaliere e della

comunicazione telematica dei corrispettivi giornalieri (ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015).

Grazie anche all'obbligo a partire dal 1° gennaio 2021 di utilizzo della nuova fattura elettronica (facoltativo dal 1 ottobre 2020), previsto dalla versione 1.6 delle specifiche tecniche del file Xml, contenute nel nuovo allegato A del provvedimento 89757/18 (come modificato dal provvedimento del 28 febbraio 2020), i nuovi codici per la tipologia di documento e nuovi codici natura delle operazioni consentiranno di avere le informazioni di dettaglio necessarie alla compilazione dei registri precompilati.

Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari convalidino, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrino nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti verrà meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972. Per chi invece si limiterà a consultare le bozze dei registri precompilati senza convalidarli nulla cambierà.

I documenti Iva precompilati saranno resi disponibili all'interno del portale «Fatture e corrispettivi», dove sarà presente un'apposita sezione dalla quale il contribuente li potrà visualizzare, modificare e integrare, e infine scaricarli in formato elaborabile (grazie anche alla possibilità di estrazione delle bozze - files in formato xml - e importarle nei propri applicativi oppure utilizzarle per un confronto con i dati dei propri registri).

Le informazioni necessarie per i registri Iva saranno prelevate: dai dati delle operazioni, acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e dai dati dei corrispettivi, acquisiti telematicamente.

A partire dal 5° giorno del mese successivo quello di riferimento (e comunque entro il giorno 15), il contribuente potrà integrare il registro con i dati non presenti (fatture cartacee o per prestazioni sanitarie, bollette doganali, operazioni con l'estero, ecc.) ed entro il 15 del mese successivo quello di riferimento, l'utente avrà la possibilità di convalidare i registri.

Se la convalida dei registri è effettuata per tutti i tre mesi del trimestre, l'Agenzia delle Entrate elabora la bozza della comunicazione della liquidazione periodica (LIPE) e se è effettuata per tutti i dodici mesi dell'anno d'imposta, l'Agenzia delle Entrate elabora la bozza della dichiarazione annuale.

Tenendo conto che le bozze dei registri IVA vengono prodotti a partire dal 5° giorno del mese successivo quello di riferimento, per consentirne l'elaborazione da parte del contribuente, ci potrebbero essere fatture attive non ancora caricate nello Sdi (consideriamo sia i dodici giorni previsti per l'invio di quelle immediate che il giorno 15 del mese successivo per le differite) e fatture passive ancora non ricevute dal soggetto passivo IVA.

Ciò comporterà, evidentemente, l'esigenza di integrazione della bozza dei registri IVA per quanto non ancora recepito.

Inoltre i dati presenti nelle fatture elettroniche non consentirebbero di annotare nel registro degli acquisti del cessionario/committente tutte le informazioni necessarie alla liquidazione automatica dell'imposta (venendo emesse dall'emittente senza conoscere la situazione giuridica del committente). Mancheranno difatti alcune informazioni essenziali relative all'Iva, quali ad esempio l'inerenza dell'operazione all'attività svolta o la parziale o totale indetraibilità dell'IVA, che dovranno essere per forza di cose

inserite in fase di modifica delle bozze dei registri considerato che solo il cessionario/committente ne ha conoscenza (ad esempio per le autovetture, l'art. 19-bis prevede che l'IVA possa essere considerata in detrazione nella misura forfetaria del 40%).

Infine le fatture ricevute, cioè con data di ricezione o di presa visione, tra il primo giorno del mese di riferimento (se diverso dal mese di dicembre) e il quindicesimo del mese successivo, con data ricadente nel mese di riferimento o nei mesi precedenti (se ancora non annotate), sono inserite nella bozza del registro delle fatture ricevute, applicando, quindi, la presunzione che il diritto alla detrazione è esercitato nel mese di riferimento. In fase di modifica il contribuente può variare la percentuale di detrazione delle fatture già ricevute e rinviare la stessa ai mesi successivi. Il sistema riproporrà ogni mese le fatture ricevute nei mesi precedenti non annotate, fino alla scadenza della dichiarazione dell'anno di riferimento.

E-FATTURA NUOVI CODIC DAL 2021

A partire dal primo gennaio 2021 per l'invio delle fatture elettroniche vanno utilizzate le nuove Specifiche tecniche che sono state approvate dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.02.2020.

Queste nuove codifiche mirano a rendere più puntuali alcuni dati della fattura elettronica. Le novità introdotte riguardano l'inserimento di nuovi codici per i campi:

- ✓ Tipo Documento
- ✓ Natura IVA
- ✓ Tipo Ritenuta
- ✓ Modalità di pagamento

Tipo documento

Tipo documento – VECCHIO tracciato (specifiche tecniche 1.5)		Tipo documento – NUOVO tracciato (specifiche tecniche 1.6)	
TD01	Fattura	TD01	Fattura
TD02	Acconto/Anticipo su fattura	TD02	Acconto/Anticipo su fattura
TD03	Acconto/Anticipo su parcella	TD03	Acconto/Anticipo su parcella
TD04	Nota di Credito	TD04	Nota di Credito
TD05	Nota di Debito	TD05	Nota di Debito
TD06	Parcella	TD06	Parcella
		TD16	Integrazione fattura reverse charge interno
		TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
		TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
		TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex. Art. 17 c.2 DPR. 633/72
TD20	Autofattura	TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 c.8 d.lgs.471/97 o art. 46 c.5 D.L. 331793)
		TD21	Autofattura per splafonamento
		TD22	Estrazione beni da Deposito IVA
		TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
		TD24	Fattura differita di cui all' art. 21, comma 4, lett. a)
		TD25	Fattura differita di cui all' art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)

		TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633772)
		TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Natura operazione

Tracciato 1.5 –VECCHIO codice natura		Tracciato 1.6 –NUOVO codice natura	
N1	escluse ex art. 15	N1	Escluse ex art. 15
N2	Non soggette	N2	Operazioni non soggette suddivise in:
		N2.1	- non soggette ai sensi degli artt. Da 7 a 7 – septies del DPR 633772
		N2.2	- non soggette – altri casi
N3	Non imponibili	N3	Operazioni non imponibili suddivise in:
		N3.1	- non imponibili – esportazioni
		N3.2	- non imponibili – cessioni intracomunitarie
		N3.3	- non imponibili – cessioni verso San Marino
		N3.4	- non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
		N3.5	- non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento
		N3.6	- non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4	esenti	N4	esenti
N5	Regime del margine / IVA non esposta in fattura	N5	Regime del margine / IVA non esposta fattura
N6	Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei solicasti previsti)	N6	Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) sud-divise in:
		N6.1	- inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali recupero
		N6.2	- inversione contabile – cessione di oro e argento puro
		N6.3	- inversione contabile – subappalto nel settore edile
		N6.4	- inversione contabile – cessione fabbricati
		N6.5	- inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
		N6.6	- inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
		N6.7	- inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
		N6.8	- inversione contabile – operazioni settore energetico
		N6.9	- inversione contabile – altri casi
N7	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 art. 41 c. 1 lett. B, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)	N7	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex. Art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)

Tipo ritenuta (Nuovi codici Tipo Ritenuta applicata)

RT01	Ritenuta persone fisiche
RT02	Ritenuta persone giuridiche
RT03	Contributo INPS
RT04	Contributo ENASARCO
RT05	Contributo ENPAM
RT06	Altro contributo previdenziale

Modalità pagamento (nuovi codici Modalità pagamento)

MP23	PagoPa
------	--------

In vista dell'adozione della nuova versione delle specifiche tecniche, obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2021, l'Agenzia delle entrate ha messo a disposizione nell'area tematica "Fattura elettronica e corrispettivi telematici" la nuova Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro.

Scopo del documento illustrativo è quello guidare il contribuente al corretto utilizzo dei codici del campo "Tipo Documento" e del campo "Natura", introdotti nel nuovo tracciato (Versione 1.6.2 del 23/11/2020) che dovrà essere utilizzato obbligatoriamente a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.

Come evidenziato dall'Agenzia delle entrate, le modalità di compilazione dei tipi documento, espresse nella guida, costituiscono indicazioni operative la cui osservanza consente, fermo restando il rispetto delle norme esistenti, di ottimizzare il processo di fatturazione, rendendo le informazioni contenute nel documento trasmesso via SDI aderenti alla tipologia di cessione di beni o prestazione di servizi realmente effettuata. L'osservanza di tali indicazioni permette inoltre la corretta annotazione delle diverse tipologie di operazioni IVA nelle bozze dei registri precompilati dall'Agenzia delle entrate.

CORRISPETTIVI TELMATICI MODIFICHE DAL 31 MARZO 2021

Con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 20 dicembre 2019, n. 1432217, sono state adottate nuove specifiche tecniche da utilizzare per generare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri.

Nel nuovo tracciato dei corrispettivi giornalieri è ora prevista, tra l'altro, anche l'indicazione dell'ammontare dei corrispettivi contenuti nelle fatture emesse con il Registratore Telematico (RT), dell'importo dell'eventuale sconto, delle informazioni relative alla spendita di "ticket restaurant" da parte del cliente all'atto del pagamento, del regime di ventilazione dei corrispettivi.

Si tratta della versione 7.0, che sostituisce la precedente versione 6.0.

In particolare, il tracciato contiene ora anche l'indicazione di:

- ✓ ammontare dei corrispettivi contenuti nelle fatture emesse con il Registratore Telematico (RT), evitando in tal modo la duplicazione dell'IVA per i corrispettivi, nel caso in cui per la stessa operazione segua la fattura elettronica richiesta dal cliente;
- ✓ importo dell'eventuale sconto applicato in fase di pagamento da parte del cliente, con conseguente modifica al layout del documento commerciale emesso dal RT e la segnalazione sullo stesso della dicitura "sconto a pagare";
- ✓ le informazioni relative alla spendita di "ticket restaurant" da parte del cliente all'atto del pagamento, in particolare l'ammontare totale dei corrispettivi riscossi a fronte di pagamenti con ticket e il numero dei ticket consegnati dal cliente;

- ✓ l'indicazione dell'eventuale applicazione della ventilazione dell'IVA sui corrispettivi.

In origine, i dati dei corrispettivi avrebbero dovuto essere trasmessi esclusivamente nel formato previsto dalla nuova versione 7.0 dal 1° luglio 2020. Accogliendo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, motivate dalle difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale provocata dal Covid-19, l'Agenzia delle entrate ha differito l'obbligo di utilizzo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri.

In particolare, con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2020, Prot. n. 389405, è stata differita dal 1° gennaio 2021 al 1° aprile 2021 la data di avvio dell'utilizzo della versione del tracciato "7.0 – giugno 2020" per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Fino al 31 marzo è ancora possibile utilizzare la versione del tracciato «6.0» oppure adottare volontariamente già la nuova versione «7.0».

Il differimento al 1° aprile 2021 vale anche per l'adeguamento dei registratori telematici che gli operatori dovranno assicurare entro il 31 marzo 2021.

INIZIATIVE EDITORIALI ED ATTIVITÀ PUBBLICISTICA

Lo Studio AC Avvocati e Commercialisti dedica ampie risorse allo sviluppo dell'attività di pubblicistica sia in termini editoriali sia mediante la partecipazione dei suoi professionisti come relatori a seminari e convegni di aggiornamento e formazione professionale specialistica.

In particolare, mediante contributi pubblicati sulle principali riviste legali e tributarie italiane, monografie e libri di approfondimento tematico, viene focalizzata l'attenzione sulle principali aree di attività dello Studio instaurando una dialettica costante tra formazione permanente, pratica professionale, condivisione della conoscenza.

Gli articoli e i contributi del Centro Studi, pubblicati sulle principali testate del settore (Italia Oggi, Il Sole 24 Ore, Euroconference, Maggioli Editore, Fiscopiù, ...) sono raccolti nella sezione "Pubblicazioni" del nostro portale web: <http://actaxlaw.com/pubblicazioni/>

CONTACTS

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare uno dei seguenti riferimenti:

Centro Studi AC
centrostudiac@actaxlaw.com

Dott. Albonico Davide
davide.albonico@actaxlaw.com

Avv. Cristiano Vincenzo
vincenzo.cristiano@actaxlaw.com



AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

MILANO Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 Milano | Tel. +39 02 872 878 00 - Fax +39 02 872 877 86

www.actaxlaw.com

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare centrostudiac@actaxlaw.com; un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - Tax Allert - All rights reserved

Il presente numero è consultabile sul sito internet (www.actaxlaw.com) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.